



Partners associati:

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:

Arveti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Olivetti Dott. Marcello
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano
Freddi Dott.ssa Katia



Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35

Telefono 0376369448 224070/1

Telefax 0376/369449

Codice fiscale e P. IVA 01681060206

Email: stumant@mantovanieassociati.it

PEC: stumant@legalmail.it

Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2020 n. 38

**CIRCOLARE N. 9/2020 AGENZIA ENTRATE:
PROROGHE VERSAMENTI ED ALTRE
NOVITA'**



CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 9 DEL 2020

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare citata (**allegato 1**) ha fornito alcune spiegazioni sulle questioni di maggiore rilevanza operativa che di seguito si riassumono:

Panorama proroghe versamenti:

Tabella 1 - Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a €50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: <ul style="list-style-type: none"> – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a €50 mln. nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: <ul style="list-style-type: none"> - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; - imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: <ul style="list-style-type: none"> – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020



Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno precedente)	Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
	Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell'esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.)	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	

2.2.5 QUESITO n. 5. Verifica della condizione del calo del fatturato:

Con riferimento alla sospensione dei versamenti disposta dall'articolo 18 del Decreto si chiede se la verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba essere condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione IVA dei citati mesi (si tratta delle operazioni effettuate ai fini IVA nei citati mesi) ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture e ai documenti emessi riportanti una data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi degli stessi periodi.

RISPOSTA

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 18 del Decreto, **va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate**, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), **cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA**. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente **la data della fattura** (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3



<Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per **la fattura differita (per fattura differita è da intendersi quella fattura datata il mese successivo ma che siccome riguarda consegne del mese precedente viene liquidata nella liquidazione iva del mese precedente)** è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>). Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019

IN BUONA SOSTANZA PER EFFETTUARE CORRETTAMENTE I CONTEGGI OCCORRERA' AVERE RIGUARDO ALLA DATA DELLA FATTURA EMESSA ED ALLA SUA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DI MARZO PER IL PRIMO STEP E DI APRILE PER IL SECONDO STEP

Ai fini del conteggio dei mesi di raffronto (marzo 2019 su marzo 2020) (Aprile 2019 su Aprile 2020) andranno prese in considerazioni le seguenti operazioni attive, conteggiate sui soli valori imponibili:

- a) fatture di vendita (beni e servizi) assoggettate ad IVA
- b) corrispettivi per vendite al dettaglio scorporati dall'IVA
- c) fatture di vendita (beni e servizi) per operazioni non imponibili (a soggetti non UE, a soggetti UE o sammarinesi e a esportatori abituali o servizi non imponibili art. 9, regime beni usati)
- d) fatture di vendita per operazioni esenti ai sensi art. 10
- e) fatture di vendita per operazioni non soggette ai sensi degli artt. Da 7 a 7 septies del DPR 633/72
- f) fatture per operazioni a regime monofase ex art. 74 (cessioni di rottami e altri materiali di recupero, cessioni di oro, altre operazioni)
- g) fatture per operazioni di vendita (cessioni o servizi) in reverse charge (prestazioni in subappalto edile, manutenzioni settore edile, cessioni di fabbricati, cessioni di prodotti elettronici e telefoni cellulari)

NON VANNO CONTEGGIATI, invece gli importi, registrati nella parte "vendite o IVA dovuta" della liquidazione periodica relativa alla registrazione delle autofatture in acquisto e alle integrazioni fatture per acquisti intracomunitari.



Chiarimenti per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, **nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.**

Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, **nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.**

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno.

Quindi:

Se l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre è inferiore a 250 euro, il relativo versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, **quindi entro il 20 luglio.**

Tale ultima scadenza potrà essere ulteriormente prorogata nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dell'imposta di bollo, determinato dalla somma dell'importo relativo sia al primo che al secondo trimestre dell'anno solare, sia ugualmente inferiore a 250 euro; in tal caso, infatti, il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, **quindi al 20 ottobre 2020.**

Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Viene fornita una prima interpretazione dell'estensione dell'ambito applicativo di tale credito di imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, che viene ampliata includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri



dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Il tutto, sino ad ora, per una spesa massima di 20 mila euro per ogni azienda.

Per tale credito di imposta manca tuttavia il Decreto di attuazione MISE MEF che deve fissarne ambito e modalità di utilizzo

Gli ulteriori aggiornamenti verranno comunicati con successive circolari nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Cordiali saluti.

p. Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani